

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 25/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 32 BFP, di cui è originaria cointestataria insieme ad altro soggetto defunto; - i cointestatori non sottoscrittori dei buoni, aderenti al ricorso, sono i due eredi del cointestatario defunto; - i buoni afferiscono alle serie "O/P", "P" e "Q/P" e sono stati emessi tra il febbraio 1985 e l'agosto 1986; - di aver riscosso solo una parte dei buoni controversi (emessi nell'anno 1985) mentre – per la restante parte (buoni emessi nell'anno 1986) – la riscossione è risultata impossibile, in quanto l'intermediario ha subordinato la liquidazione alla sottoscrizione di una quietanza con accettazione della somma e rinuncia a qualsiasi impugnativa e/o ricalcolo; - secondo l'intermediario, il controvalore da corrispondere non deve essere calcolato in base alle tabelle poste a tergo dei titoli ma sulla base dei tassi indicati nel DM 13 giugno 1986; - la condotta dell'intermediario collide con l'orientamento ABF e di essere portatrice di un legittimo affidamento sull'applicazione dei rendimenti originari dei titoli; - di aver interesse a ottenere quanto risulta effettivamente dovuto a seguito del ricalcolo ad integrazione di quanto in precedenza ottenuto oltre a quanto ancora da riscuotere.

La parte ricorrente, a seguito di un duplice reclamo presentato, prima, in data 4/10/2016 e, successivamente, in data 6/08/2018, entrambi non riscontrati dall'intermediario, e dopo aver già presentato invano un ricorso - avente a oggetto parte dei buoni fruttiferi dedotti in



questa sede – che è da considerarsi a sua volta alla stregua di un nuovo reclamo – si rivolge con l'odierna vertenza all'ABF chiedendo di «ottenere quanto risulta effettivamente dovuto a seguito di ricalcolo ad integrazione di quanto in precedenza ottenuto oltre a quanto ancora da riscuotere».

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 08/01/2021, ha contestato quanto segue: - il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata interamente da norme di carattere speciale); - il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009; - il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza del buono, è stato correttamente offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto al ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che a un medesimo buono possano trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse; - l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

In sede di repliche, parte ricorrente ha contestato espressamente le eccezioni pregiudiziali formulate dall'intermediario circa la presunta incompetenza dell'ABF a conoscere la vertenza e con riguardo al merito: - ha richiamato il rilievo costituzionale della tutela del risparmio; - ha rappresentato di aver maturato un legittimo affidamento sull'applicazione dei rendimenti originari secondo le stampigliature apposte sui titoli; - ha rilevato che le previsioni contrattuali prevalgono sulle previsioni normative; - ha contestato l'idoneità dei mezzi attraverso i quali vengono rese conoscibili le modificazioni relative ai contenuti dei BFP.

All'interno dei propri atti difensivi, l'intermediario ha, invece, chiesto: - in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; nonché la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito, l'infondatezza di tutte le domande del ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte sulla richiesta di riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli in relazione a buoni fruttiferi postali emessi tra il 1985 e il 1986 – taluni della serie "O/P", altri della serie "P" e altri ancora della serie "Q/P".

La questione attiene, dunque, al rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, che ha costituito materia di numerose pronunce da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nella presente vertenza la questione attiene a 32 buoni fruttiferi, di cui: 28 buoni emessi prima del 1° luglio 1986 (*dies a quo* di decorrenza del DM 13 giugno 1986), a loro volta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

distinguibili in: 24 buoni afferenti alla serie "P/O", emessi tra il 6/02/1985 e il 17/06/1986 e 4 buoni afferenti alla serie "P", emessi tra il 20/01/1986 e il 5/04/1986; e 4 buoni emessi dopo il 1° luglio 1986, tutti afferenti alla serie "Q/P".

Il nominativo della ricorrente risulta presente su tutti i titoli dedotti in oggetto di vertenza; inoltre, su 25 dei 32 buoni controversi risulta presente, insieme al nominativo della ricorrente principale, anche il nominativo di un altro soggetto (attualmente defunto, secondo quanto riferito in atti). In base al ricorso, i soggetti aderenti al presente procedimento sarebbero i figli della ricorrente principale nonché eredi dell'altro soggetto indicato su 25 dei 32 buoni dedotti in oggetto di vertenza.

Sebbene non consti in atti documentazione a comprova dello *status* di erede degli istanti, su ciascun titolo controverso è apposta la clausola "PFR", sicché in questa sede si ritiene di dover affrontare, in via preliminare, proprio l'esame di tale clausola "con pari facoltà di rimborso", che – secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF – configura in capo a ciascun cointestatario un'obbligazione solidale dal lato attivo, ragion per cui l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 1165/2019 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).

Anche il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato sulla questione con la recente decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/19, ribadendo il principio di diritto in base al quale «nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari».

Anche l'erede di uno solo dei contestatari è, quindi, da ritenersi pacificamente legittimato attivo e, d'altronde, parte resistente nulla eccepisce sulla specifica questione.

In questa sede, invece, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis e materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali, né paiono esservi ragioni nel caso presente per divergere dalle conclusioni già consolidatesi.

Procedendo con l'analisi dei buoni si rileva che i BFP emessi anteriormente al 1° luglio 1986, appartenenti originariamente alla serie "O", riportano i timbri di variazione della serie da "O" a "P/O" e dei tassi; mentre i buoni emessi su modulo originario della serie "P" ma prima del D.M. 13.06.1986 non presentano timbri modificativi.

I buoni fruttiferi postali, originariamente della serie "P", emessi dopo il 1° luglio 1986, riportano, invece, i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi, senza contenere però indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente.

Nello specifico si tratta dei seguenti quattro BFP, da qualificarsi quindi come appartenenti alla serie "Q/P": n. xxx.029, valore Lire 1.000.000, emesso il 22/08/1986; n. xxx.020, valore Lire 500.000, emesso il 19/11/1986; n. xxx.019, valore Lire 500.000, emesso il 19/11/1986; n. xxx.016, valore Lire 500.000, emesso il 15/10/1986.

Per le ragioni che seguono, risultando priva di fondamento la contestazione dell'efficacia (e implicitamente la legittimità) della variazione dei rendimenti operata ai sensi del D.M. 13.06.1986 con riferimento a buoni emessi prima dell'entrata in vigore dello stesso (1° luglio 1986), l'attenzione si concentrerà sulla specifica questione del riconoscimento dei rendimenti originari in ordine ai quattro buoni "Q/P".



Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, infatti, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie per il periodo fino al 20mo anno, purché i timbri in questione risultino leggibili. Per quanto riguarda, invece, il periodo intercorrente dal 21mo al 30mo anno, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, con riferimento ai buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.

Per completezza risulta opportuno chiarire che, in effetti, l'ormai consolidato orientamento dei Collegi sul tema riconosce l'ammissibilità della variazione delle condizioni economiche dei BFP mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione dei buoni.

Con riguardo ai profili di tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori all'occorrere delle suddette variazioni, sulla base delle decisioni ABF, possono analiticamente enuclearsi i seguenti principi: - per i titoli emessi prima dell'emanazione del D.M. 13.06.1986, non è configurabile un legittimo affidamento dell'intestatario a vedersi riconosciuti i rendimenti originariamente previsti. Le relative domande risultano quindi infondate (sul punto, cfr. *ex multis*: Coll. Roma, n. 279/2016; Coll. Milano, n. 780/2016; Coll. Napoli, n. 2638/2016); - qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo "fino al 20mo anno" (in proposito, *ex multis*: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018); - con riferimento ai buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 13.06.1986 che rechino i timbri modificativi dei rendimenti, quando i suddetti timbri nulla dispongono per il periodo "dal 21mo al 30mo anno", il ricorrente ha diritto di ottenere – per il lasso temporale in questione – il rimborso calcolato in base ai rendimenti originari (salva, pertanto, la legittimità della variazione disposta con decreto ministeriale per i primi vent'anni).

Per un'analisi più compiuta relativa ai buoni della serie "P/O", si richiama quanto stabilito con la decisione n. 25474/19, secondo cui: «l'orientamento consolidato dei Collegi ABF (per tutti, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013), per i titoli emessi prima dell'emanazione del D.M. 13.06.1986, ha ritenuto non configurabile un legittimo affidamento dell'intestatario a vedersi riconosciuti i rendimenti originariamente previsti. Le relative domande risultano quindi infondate (si vedano in proposito, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 279/2016; Collegio di Milano, n. 780/2016; Collegio di Napoli, n. 2638/2016; Collegio di Bari, n. 15171/2017). Come ribadito anche dalla decisione dello stesso Collegio di Torino n. 12840/2017, per i buoni emessi nel primo semestre del 1986, sulla base delle specifiche previsioni del D.M. 13.06.1986, non è prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento), mentre è prevista una diversa decorrenza dei nuovi rendimenti, che nel caso in esame trovano puntuale e indiscussa applicazione».

Con specifico riguardo a buoni emessi nel primo semestre del 1986, si richiama la decisione n. 12840/17 del Collegio di Torino che ha valorizzato le specifiche previsioni del D.M. 13.06.1986, il quale non prevedeva l'apposizione di timbri modificativi ma una



diversa decorrenza dei nuovi rendimenti: «(...)» art. 6 del D.M. 13.06.1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), contiene specifiche previsioni per i titoli emessi tra il 1° gennaio 1986 e il 30.06.1986, per detti titoli, appartenenti alla serie “P”, non prescrive l'apposizione di timbri indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento. Il citato D.M., difatti, istituì la serie “Q” a decorrere dal 1° luglio 1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie “P”) esclusivamente a partire da tale data. Per i buoni della serie “P” emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, come accennato, non è prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento), invece è previsto che i nuovi saggi di interesse si applichino con una diversa decorrenza rispetto ai buoni delle serie precedenti, emessi prima del 1° gennaio 1986».

Si ritiene, dunque, sufficientemente chiarito che gli unici buoni fruttiferi postali per i quali è possibile accogliere la doglianza di parte ricorrente sono i 4 buoni della serie “Q/P”, titoli emessi successivamente al D.M. 13.06.1986 su moduli BFP serie “P” e recanti timbro modificativo con indicazione dei rendimenti serie “Q”, in cui i timbri modificativi recano indicazioni “fino al 20esimo anno” e nulla per il decennio successivo, per i quali si rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» proprio per il periodo successivo al 21° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

«Tale comportamento, si ribadisce, ha ingenerato nel ricorrente sottoscrittore dei titoli un affidamento tale per cui, in relazione al periodo successivo al 21° anno, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013 cit.). In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto, sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicitario atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata. Per tali ragioni, la domanda del ricorrente, dunque, appare *in parte qua* fondata, sicché, relativamente [...ai...] buoni fruttiferi postali in contestazione, emessi in data successiva al 30.06.1986, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 9147/2017 e n. 4868/2017) attribuendo rilevanza all'insufficienza di indicazioni presenti sulla stampigliatura apposta» (Collegio di Torino, decisione n. 12840/17).

Tutti gli orientamenti richiamati risultano oggi pacificamente accolti tanto da parte del Collegio di Coordinamento, quanto presso tutti i Collegi ABF e non sussistono margini per procedere a diverse interpretazioni neanche nel caso di specie.

La richiesta di parte ricorrente può essere, dunque, accolta, sebbene solo parzialmente nei limiti di quanto sopra esposto, senza che null'altro l'istante abbia a pretendere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli nn. xx.029 xx.020, xx.019 xx.016, di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA